



Giustizia Sportiva

DECISIONE N.RO 2/2023

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto dai Sigg.ri:

Avv. Eraldo LIBERATI – Presidente

Avv. Antonio AMATO – Componente

Avv. Antonio MENNUNI – Componente

Riunitosi nella Camera di Consiglio in data 03 Marzo 2023 a seguito di udienza in pari data per decidere in ordine al procedimento Pos. n. 10/2022, avente ad oggetto il deferimento formulato dal Procuratore Federale in data 23.01.2023 nei confronti di:

- **Marco COLANTONI** quale Presidente e legale rappresentante della AS TT EUREKA, per la violazione dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia FITET e per la violazione degli artt. 1, 2 e 7 del Codice di comportamento sportivo del CONI, *“per aver screditato l'immagine e l'operato del Comitato Regionale del Lazio, innanzi alla Federazione Italiana Tennistavolo e alla Società Sport & Salute Spa, attraverso dichiarazioni e affermazioni lesive non corrispondenti al vero e non suffragate da prove concrete. In Roma in data 19.09.2022.”*;
- **AS TT EUREKA**, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Marco COLANTONI, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Giustizia, *“a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta antisportiva tenuta dal proprio tesserato Marco COLANTONI”*;
- **Alessandra DAVIDE**, quale Presidente e legale rappresentante della ASD GS CRAL, per la violazione dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia FITET e per la violazione degli artt. 1, 2 e 7 del Codice di comportamento sportivo del CONI, *“per aver screditato l'immagine e l'operato*

ITTF - ETTU

del Comitato Regionale del Lazio, innanzi alla Federazione Italiana Tennistavolo e alla Società Sport & Salute Spa, attraverso dichiarazioni e affermazioni lesive non corrispondenti al vero e non suffragate da prove concrete. In Roma in data 19.09.2022.”;

- **ASD GS CRAL**, in persona del legale rappresentante p.t. Sig.ra Alessandra DAVIDE, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Giustizia, *“a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta antisportiva tenuta dalla propria tesserata Alessandra DAVIDE”;*
- **Bruno DI FOLCO**, quale Vice Presidente della APD G. CASTELLO, per la violazione degli artt. 2-14 del Regolamento di Giustizia FITET e per la violazione degli artt. 1, 2 e 7 del Codice di comportamento sportivo del CONI, *“per aver screditato l'immagine e l'operato del Comitato Regionale del Lazio, innanzi alla Federazione Italiana Tennistavolo e alla Società Sport & Salute Spa, attraverso dichiarazioni e affermazioni lesive non corrispondenti al vero e non suffragate da prove concrete. In Roma in data 19.09.2022.”;*
- **APD G. CASTELLO**, in persona del legale rappresentante p.t., ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Giustizia, *“a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta antisportiva tenuta dal proprio tesserato Bruno DI FOLCO”.*

PRESO ATTO

- della memoria difensiva presentata dall'Avv. Gian Paolo Guarnieri, quale difensore delle persone fisiche incolpate;
- delle conclusioni formulate in udienza dall'Ufficio della Procura Federale, che espressamente richiedeva lo stralcio della posizione del Sig. Bruno DI FOLCO ed il non luogo a procedere nei confronti dei sodalizi, insistendo nei confronti dei Sigg.ri COLANTONI e DAVIDE per l'inibizione di giorni 10;
- delle difese spiegate in udienza dall'Avv. Gian Paolo Guarnieri, che sostanzialmente si riportava alla propria memoria.

RITENUTO PRELIMINARMENTE

- di rigettare la richiesta di acquisizione documentale presentata dalle persone fisiche incolpate in quanto, palesandosi del tutto generica ed esplorativa, appare assolutamente inidonea a rappresentare il concreto interesse ai fini del diritto di difesa;

ITTF • ETTU

- di rigettare la richiesta di prova testimoniale presentata dalle persone fisiche incolpate in quanto i relativi capitoli di prova sottendono – e neppure troppo velatamente – una valutazione da parte del teste, che è assolutamente preclusa;
- che, a seguito dell'espressa richiesta dell'Ufficio della Procura Federale, si ritiene di "non doversi procedere" nei confronti del Sig. Bruno DI FOLCO e dei tre sodalizi incolpati.

CONSIDERATO NEL MERITO

- che la diffida del 19.09.2022 dalla quale muovono le contestazioni della Procura Federale espressamente contiene evidenti accuse (peraltro, anche *a posteriori*, prive di oggettivo riscontro) formulate in modo tendenziosamente idoneo a screditare l'immagine del Comitato Regionale del Lazio;
- che, per come formulata, tale diffida, neppure ove fosse rimasta nel seno della Federazione avrebbe potuto qualificarsi come semplice esposizione (in ambito associativo) di fatti sui quali si richiedevano "chiarimenti";
- che, in ogni caso, l'aver indirizzato per conoscenza l'atto a SALUTE E SPORT S.p.a. ha certamente distratto il suo contenuto dall'ambito endofederale, portando a conoscenza di un terzo – comunque estraneo al rapporto associativo – le affermazioni tendenziose e lesive formulate nei confronti del Comitato Regionale del Lazio.

P.Q.M.

Delibera all'unanimità:

- 1) di non doversi procedere nei confronti del Sig. Bruno DI FOLCO;
- 2) di non doversi procedere nei confronti della AS TT EUREKA, della ASD GS CRAL e della ADP G. CASTELLO;
- 3) di sanzionare i tesserati Marco COLANTONI e Alessandra DAVIDE con l'inibizione di cui all'art. 12, lett. c del Regolamento di Giustizia FITET per giorni 7 (sette).

MANDA

Alla Segreteria degli organi di Giustizia di comunicare la presente decisione alla Procura Federale e alle parti interessate.

Così pronunciato in Roma, 03 Marzo 2023.

ITTF • ETTU



Il Presidente F.to Avv. Eraldo Liberati

Il componente F.to Avv. Antonio Amato

Il componente F.to Avv. Antonio Mennuni

ITTF • ETTU

FEDERAZIONE ITALIANA TENNISSTAVOLO - Stadio Olimpico - Curva Nord - Foro Italoico
00135 - Roma - Tel. 06 89320151 /52 /53 /54 - Fax 06 3204714 - fitet@fitet.org - www.fitet.org
PARTITA IVA: 01385821002 - CODICE FISCALE: 05301810585

